

N. 05045/2013REG.PROV.COLL.
N. 09616/2001 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9616 del 2001, proposto da:
Impresa Ortica Giuseppe S.p.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv. Michele Costa e Antonio Munari, con
domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa,
n. 24;

contro

Comune di Treviso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dagli avv. Adriano Mognon e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto
presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n.
00209/2001, resa tra le parti, concernente contributo per oneri di
urbanizzazione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Graziani per delega dell'avvocato Costa e Meloni per delega dell'avvocato Lorenzoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'impresa Ortica Giuseppe s.p.a, in data 3 aprile 1981 stipulava con il Comune di Treviso una convenzione per la lottizzazione di terreni di sua proprietà costituenti il comparto n. 35 del P.R.G..

Con la convenzione in parola la ditta si impegnava a realizzare e a cedere gratuitamente le opere di urbanizzazione primaria indicate nell'atto, da destinarsi a scomputo totale o parziale della quota di urbanizzazione primaria del contributo di concessione.

Quanto alla urbanizzazione secondaria si stabiliva che il pagamento degli oneri *sarà effettuato in quote proporzionali al volume degli edifici per i quali viene richiesta la concessione, prima del rilascio delle concessioni medesime; gli oneri da corrispondere saranno quelli in vigore nel Comune al momento del rilascio delle singole concessioni*

La ditta, successivamente, con altra convenzione del 31 luglio 1981 si impegnava a realizzare direttamente, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, una serie di opere e di interventi, il cui valore veniva calcolato in £. 221.085.000 sulla base del computo

metrico estimativo redatto dall'ufficio tecnico del Comune, sulla scorta delle tariffe all'epoca vigenti.

L'impresa Ortica completava le opere di urbanizzazione che venivano collaudate da un professionista designato dall'Amministrazione in data 10 dicembre 1984.

Il Comune di Treviso, con provvedimento prot. n. 28450 del 10 agosto 1989, accertava che residuava a carico dell'impresa la somma di £. 84.972.000 quale ulteriore contributo, ex art. 3 della legge n. 10 del 28.1.1977, da corrispondere per gli oneri di urbanizzazione secondaria non scomputati.

Con detto provvedimento, più in dettaglio, il Comune di Treviso, ai sensi dell'art. 11 della convenzione del 3.4.1981, quantificava in £. 152.599.000 gli oneri di urbanizzazione secondaria, procedeva alla riduzione di questo ultimo importo per £. 67.627.000 quale residuo dei lavori di urbanizzazione secondaria di cui alla convenzione del 31.7.1981 realizzati a scomputo, già operato in occasione del rilascio della prima concessione e poneva, come detto, a carico dell'impresa Ortica Giuseppe s.p.a. il pagamento del residuo di £. 84.792.000.

L'impresa, ad evitare sanzioni, versava immediatamente la prima rata del contributo ma avverso la determinazione del Comune di Treviso proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 10/1977 e dell'art. 86 della legge regionale n. 40/1980 e contestualmente richiedeva la restituzione delle somme già pagate con interessi e rivalutazione monetaria.

Nelle more del primo grado del giudizio la società pagava anche le residue rate del contributo.

Il T.A.R. per il Veneto, con sentenza n. 209 del 6 febbraio 2011, ha respinto il ricorso ritenendo infondata la pretesa del ricorrente.

Nei confronti di detta pronuncia ha proposto appello l'impresa Ortica Giuseppe s.p.a che lamenta la violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'art. 86 della legge regionale n. 40/1980 sotto un duplice profilo, chiedendo che in accoglimento dell'appello:

-sia annullato il provvedimento del Comune di Treviso n.28450 del 10 agosto 1989 avente ad oggetto la determinazione in via definitiva del contributo di cui all'art.3 della legge n.10/1977, nella parte in cui determina il contributo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria;

- sia condannato il Comune di Treviso a restituire alla società ricorrente la somma di lire 84.972.000 con interessi e rivalutazione monetaria a far data dai singoli pagamenti e comunque dalla domanda al saldo effettivo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Treviso che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 209 del 6 febbraio 2001.

2. 1. Risulta utile considerare, preliminarmente, quanto assunto dall'impresa Ortica che, con il secondo motivo di appello, sostiene che l'atto convenzionale del 31 luglio 1981 avrebbe una portata derogatoria rispetto all'originaria disciplina riguardante il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, contenuta nell'art. 11 della convenzione di lottizzazione dell'aprile 1981, che prevedeva che il calcolo degli oneri di urbanizzazione andasse eseguito al momento del rilascio delle concessioni.

Come correttamente ritenuto dal T.A.R., l'atto integrativo del 31.7.1981 "ha modificato il precedente accordo nel senso che l'impresa Ortica avrebbe realizzato, oltre alle opere di urbanizzazione primaria, anche alcune opere di urbanizzazione secondaria, ma questo ulteriore accordo non può significare un'implicita deroga di quanto, in via generale, stabilito in merito alle modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria".

L'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione non influisce, infatti, sulla previsione che gli oneri di urbanizzazione secondaria siano determinati secondo le tabelle vigenti all'atto del rilascio delle concessioni, come prevede la legge n. 10/1977 all'art. 11 e, più specificamente, l'art. 11 della convenzione del 3.4.1981.

Conforme è l'art. 86 della L.R. n. 40/1980, allora vigente, che prevedeva che "la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, eventualmente eccedente il valore delle opere di urbanizzazione già eseguite e comunque cedute al comune e di quelle che il concessionario si è obbligato ad eseguire, è corrisposta all'atto del rilascio della concessione ...".

Come da giurisprudenza di questa Sezione, l'obbligo giuridico di versare il contributo previsto si concretizza ed è rappresentato, quindi, dal rilascio della concessione medesima ed è in tale momento, quindi, che esso va determinato sulla base delle apposite tabelle parametriche regionali.

2.2. Con il primo motivo l'appellante censura, diversamente, la sentenza del T.A.R. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria sia stato correttamente eseguito

dal Comune alla luce delle determinazioni previste nell'art. 11 della convenzione del 3 aprile 1981 e del successivo atto integrativo del 31 luglio 1981.

In particolare l'appellante sostiene che il Comune avrebbe effettuato il calcolo utilizzando dati tra loro disomogenei, atteso che avrebbe stimato l'ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria secondo le tabelle aggiornate nel 1989, mentre il valore delle opere eseguite a scomputo di tali oneri in occasione della prima concessione (L. 67.627.000) sarebbe stato calcolato dall' U.T.C. con riferimento alle tabelle del 1981, poste a base dell'atto del luglio 1981.

Sul punto l'appello è fondato e va accolto.

Il T.A.R., infatti, ha correttamente ritenuto che la quantificazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria andava fatta, come si è detto, con riferimento ai valori vigenti al momento del rilascio della concessione, nel caso concreto al 1989, ma, come evidenziato dall'impresa Ortica Giuseppe s.p.a., occorre allora rispettare l'omogeneità dei dati tra cui effettuare la sottrazione, per cui la quota di opere realizzate da scomputare deve essere determinata sulla base del valore delle opere per sua natura variabile nel tempo e rilevabile al momento del rilascio delle concessioni a costruire, con riferimento alle quali vengono calcolati gli oneri di urbanizzazione secondaria.

Il Comune, per correttezza di calcolo ,non può non tenere conto, così, che la prima concessione rilasciata ha assorbito una parte dell'importo totale, originariamente previsto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, che ad avviso dell'appellante rappresenterebbe circa il 70% del predetto totale, ma che per una sua

corretta quantificazione deve essere oggetto di precisa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Per determinare, quindi il valore residuo delle opere di cui alla convenzione del luglio 1981 da portare a scomputo degli oneri calcolati con il prezzario del 1989, il Comune deve calcolare il valore del residuo delle opere realizzate dall'impresa, da portarsi correttamente a scomputo, ma con lo stesso riferimento al 1989 (per il principio arg. da Cons. Stato, sezione V, 28 luglio 1987 n. 477 e 25 marzo 1991 n. 367).

Tanto premesso l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto la sentenza appellata, deve essere riformata nei termini sopra evidenziati, con obbligo del Comune di Treviso, sulla base dei conteggi da effettuarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale, di restituire alla stessa le sole somme indebitamente pagate a titolo di maggiore contribuzione per gli oneri di urbanizzazione secondaria, addizionate degli interessi legali dalla data della domanda o, se posteriori, dai pagamenti effettuati dall'appellante, sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, con esclusione quindi della rivalutazione monetaria (cfr. Consiglio Stato sez. V. 24 luglio 1993, n. 799).

2.3. Ai fini della quantificazione della somma da corrispondere all'appellante, il Collegio ritiene di fare applicazione della previsione di cui al comma 4 dell'art. 34, c.p.a., secondo cui in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese anche dell'attuale grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto dispone la condanna del Comune a proporre in favore della società appellante, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, una somma di denaro determinata in base ai criteri di cui al punto 2.2. della motivazione .

Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)